

Crescita S.p.A.

Via Turati 29 – 20121 Milano

Capitale sociale € 13.300.000 i.v.

P.IVA, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09800730963

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 2437—ter, COMMA 2, C.C.

Signori Azionisti,

Il Vostro Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio ha, inter alia, approvato la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Crescita S.p.A. in caso di recesso.

Tale proposta si inserisce nell'ambito della politica di investimento adottata dalla Società ed annunciata in sede di ammissione sull'AIM.

Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione di Cellular Italia S.p.A e Ginetta S.p.A. in Crescita S.p.A., deliberato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 18 gennaio 2018, compete il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437 e seguenti c.c., in quanto l'adozione dello Statuto dell'incorporante implicherà per gli azionisti ordinari di Crescita S.p.A.: (i) un cambiamento significativo dell'oggetto sociale della società cui parteciperanno all'esito della Fusione (ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile); (ii) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto (ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera e), del codice civile); (iii) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso (ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera f), del codice civile); e (iv) la proroga della durata dell'incorporante fino al 31 dicembre 2050 (causa di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 2, lettera a), del codice civile).

Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 2437, comma 1, lett. a), lett. e), lett. f) e comma 2. lett. a), c.c. per l'esercizio del diritto di recesso. Il recesso sarà efficace subordinatamente al perfezionamento della Fusione.

Il valore delle azioni è stato determinato dall'organo amministrativo, come previsto dalla disposizione statutaria e in coerenza con l'attività della Società, assumendo come criterio quello della consistenza patrimoniale e tenuto conto delle somme depositate sui Conti Correnti vincolati, determinando il valore di recesso delle azioni ordinarie in 10 Euro per azione. In particolare, così come indicato nella relazione predisposta dall'organo amministrativo, Ai sensi dell'articolo 8 dello statuto di Crescita, e coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, del codice civile, ove il recesso venga esercitato prima del perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie Crescita oggetto di esercizio del diritto di recesso si deve aver riguardo al solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di

liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso è pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società, fino a un massimo pari alle somme vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante. La situazione patrimoniale di riferimento per la determinazione del valore di liquidazione, utilizzata dal Consiglio di Amministrazione, è costituita dalla situazione patrimoniale predisposta ai fini della Fusione ai sensi dell'art. 2501-quater del codice civile ⁽¹⁾.

Tenuto conto della previsione statutaria e ai sensi dell'art. 2437-ter. comma 2, c.c., per poter esprimere il parere sulla congruità del valore di liquidazione delle azioni determinato dal Consiglio di Amministrazione, per l'esercizio del diritto di recesso, il Collegio Sindacale ha esaminato la documentazione predisposta dagli Amministratori a supporto ed integrazione della delibera adottata, documentazione in gran parte messa a disposizione del Collegio già precedentemente alla riunione odierna.

In particolare ha esaminato:

- la situazione patrimoniale della Società al 30 settembre 2017, che gli stessi Amministratori hanno dichiarato non aver subito cambiamenti significativi alla data odierna;
- ha verificato l'importo delle perdite e delle altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società.

A seguito delle analisi svolte, in costante collegamento con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della Società e in particolare, delle somme depositate sul Conto —Corrente Vincolato nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni, il Collegio:

- preso atto anche del parere favorevole espresso dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437-ter. comma 2. c.c., e delle finalità del complessivo progetto;
- preso atto che le Società Crescita Holding S.r.l. e DeA Capital S.p.A., in qualità di azionisti titolari congiuntamente della totalità delle n. 300.000 azioni speciali emesse dalla Società, hanno dichiarato di rinunciare irrevocabilmente all'esercizio di qualunque diritto di recesso possa essere loro riconosciuto in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione e, per l'effetto, alla predeterminazione del valore di liquidazione delle azioni di Crescita da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile e alla relativa messa a disposizione ai sensi del comma 5 del suddetto articolo.

esprime

⁽¹⁾ Si segnala che sebbene le azioni ordinarie di Crescita siano negoziate su AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., il limitato numero di scambi pare rendere poco significativo tale parametro. Si segnala, in ogni caso, così come rilevato dal Consiglio di Amministrazione che la media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie di Crescita negli ultimi sei mesi antecedenti al 18 gennaio 2018 (data di annuncio dell'Operazione Rilevante) risulta pari a Euro 10,28 per azione ordinaria, fermo restando che le azioni ordinarie Crescita non sono quotate su un mercato regolamentato e non è dunque applicabile l'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile.

parere favorevole circa i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Crescita S.p.A., per l'esercizio del diritto di recesso, in Euro 10,00 cadauna.

Milano, 19 febbraio 2018

Il Collegio Sindacale

Dott. Roberto Spada



Dott. Alessandro Ceriani



Dott.ssa Paola Schwizer

